



— **SGS** —
CAMPIONATI



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 082/Campionati Giovanili del 22/01/2026

Campionato Nazionale Under 15 Serie C

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, nella seduta del 22/01/2026, ha adottato la decisione che di seguito integralmente si riporta:

Gara dell'11/01/2026

Vis Pesaro – Lumezzane

- Vista la decisione di questo Giudice Sportivo Nazionale riportata all'interno del Comunicato Ufficiale n° 077/Campionati Giovanili del 13/01/2026, con la quale è divenuta definitiva in ambito endofederale la sanzione della squalifica per 10 giornate irrogata al minore *omissis* calciatore della società Vis Pesaro in quanto riconosciuto responsabile della violazione degli artt. 4, comma 1 e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;
- vista l'istanza inoltrata in data 20/01/2026, con la quale gli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore *omissis* hanno chiesto che il proprio figlio acceda al beneficio previsto dall'art. 137, comma 2 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, con commutazione di metà della sanzione ricevuta in attività rieducative;
- visto il Comunicato Ufficiale n° 61/A del 19/09/2025 della Federcalcio con il quale il Presidente federale ha dettato le modalità applicative del citato art. 137, comma 2 bis;
- considerato che l'art. 137, comma 2 bis, nella misura in cui affida la decisione in ordine alla concessione del beneficio della commutazione della sanzione agli organi di giustizia sportiva (e non ad organi amministrativi), postula necessariamente un vaglio da parte degli stessi circa la concedibilità del beneficio, in relazione alla tipologia della violazione disciplinare sanzionata e alle finalità intrinseche della giustizia c.d. riparativa;
- valutato che nel caso all'esame l'istanza di commutazione della sanzione va accolta;
- considerato, quanto all'istanza sopra detta, che 5 (cinque) delle giornate di squalifica inflitte al minore vanno commutate in 50 (cinquanta) ore di attività rieducativa;
- rilevato che, non essendo materialmente possibile che il minore espleti tale attività entro lo scadere della squalifica dimezzata come previsto dalla norma, l'attività rieducativa andrà espletata entro il 02/03/2026;

P.Q.M.

accoglie l'istanza in epigrafe e, per l'effetto, commuta 5 (cinque) giornate della squalifica originariamente irrogata al minore *omissis* in ore 50 (cinquanta) di attività rieducativa da espletarsi a cura del Coordinamento Regionale SGS Emilia Romagna entro il 02/03/2026. Decorsa tale data, l'Ente comunicherà a questo Giudice Sportivo Nazionale l'avvenuto espletamento dell'attività. Il Giudice Sportivo



Nazionale si riserva di disporre il ripristino della sanzione originaria piena in caso di mancato completamento delle attività rieducative nei termini indicati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22/01/2026

IL SEGRETARIO
Vito di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

